



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

UOSD Sistema informazione, Comunicazione e Marketing

Prot. n. 30044/19-CH

Chieti 5/6/2019

A tutte le UUOO aziendali

E, p.c. Al Dpo

Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione di atti inerenti l'organizzazione del lavoro dei dipendenti. Comunicazione del DPO ai sensi dell'art. 39, GDPR, par 1 lett. a) e b).

Si trasmette, in allegato, la comunicazione mail del DPO aziendale datata 13 maggio u.s. con preghiera di stretta osservanza delle raccomandazioni ivi contenute a tutela della privacy di tutto il personale.

In particolare si raccomanda ai Direttori/Dirigenti delle UOC/UOSD sanitarie di rendere edotti i coordinatori infermieristici del documento in parola affinché tengano conto delle statuizioni in esso riportate, con specifico riferimento alla redazione della turnistica di reparto.

Cordiali Saluti

Il Dirigente UOSD SICM
Dr.ssa Giustina Antonia Chieffo

Il Direttore Generale FF
Dott.ssa Giulietta Capocasa

Allegato

Da "dpo@asl2abruzzo.it" <dpo@asl2abruzzo.it>
A "Antonella Chieffo" <antonella.chieffo@asl2abruzzo.it>, "Rino Staniscia"
<ufficio.privacy@asl2abruzzo.it>
Cc "Direzione Generale" <direzione.generale@asl2abruzzo.it>
Data lunedì 13 maggio 2019 - 17:41

Trasmissione di atti inerenti la organizzazione del lavoro dei dipendenti. Comunicazione del D.P.O. ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. a) e b).

Preg.mi in indirizzo,

In riferimento all'oggetto, si suggerisce di tenere presente che il trattamento di dati riguardanti i lavoratori ai fini della organizzazione del lavoro (es. turni, reperibilità, ecc.) deve avvenire nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR), per cui vanno trattati i soli dati personali dei lavoratori che siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

Ai sensi dell'art. 88 GDPR è fatto carico dei datori di lavoro, in qualità di titolari/responsabili del trattamento e per il loro tramite delle funzioni aziendali preposte a trattare i dati personali dei lavoratori (Direttori/Dirigenti Responsabili di UOC/UOSD oppure Coordinatori Infermieristici e/o tecnici) di "adottare misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati (id est, i lavoratori).

Di conseguenza, i soggetti che per ragioni di organizzazione del lavoro (dovute ad es. alla predisposizione dei turni di lavoro) procedono alla trasmissione di atti mediante comunicazioni elettroniche individualizzate o in forma cartacea, non devono ricorrere all'indicazione delle causali dell'assenza - nemmeno attraverso acronimi o sigle - dalle quali sia possibile evincere la presenza di "particolari categorie di dati personali", ex art. 9 GDPR, (ad es., permessi per motivi sindacali o politici o dati sanitari).

A tale proposito, per completezza di informazione si richiama, altresì, l'art. 113 del Codice che fa salvo sia l'art. 8, l. n. 300/1970 ("Divieto di indagini sulle opinioni"), e l'art. 10, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ("*Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori*"), che vietano al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

Lo scrivente conferma, ove richiesta e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 39, par. 1, lett. a) e b)., la propria piena disponibilità a fornire ulteriore consulenza in merito.

Cordiali saluti.

Il D.P.O.

Dott. Giovanni Modesti